HotellerieSuisse

Statuti

Statuti Società Svizzera degli Albergatori (SSA)/ HotellerieSuisse

I Nome e sede

1 Nome 4
2 Sede 4

II Scopo dell'associazione e marchio denominativo/figurativo

3 Scopo dell'associazione 4
4 Marchio denominativo/figurativo 4

III Compiti e collaborazione

5 Compiti principali 4
6 Esecuzione dei compiti e collaborazione 5
7 Remunerazione delle prestazioni di servizio 5

IV Struttura

8 In generale 5

V Soci

9 Definizione delle categorie di soci 5
10 Diritti dei soci 7
11 Obblighi dei soci 7
12 Classificazione e assicurazione della qualità 7
13 Interconnessione completa 7
14 Acquisizione dello status di socio 7
15 Cessazione dello status di socio 8
16 Contributi associativi 8

VI Organi dell'associazione

17 In generale 9
18 Assemblea dei delegati e delle delegate 9
19 Commissione di controllo 12
20 Istanza indipendente di ricorso relativa alla classificazione alberghiera 12
21 Comitato esecutivo 12
22 Conferenza delle associazioni regionali 14
23 Direzione 16
24 Ufficio di revisione 16

VII Disposizioni generali

25 Finanze 17
26 Responsabilità 17
27 Liquidazione/fusione 17
28 Entrata in vigore 17

Il testo originale dei presenti statuti è redatto in tedesco e viene tradotto in francese e italiano.

Colophon

Gennaio 2025

HotellerieSuisse
Monbijoustrasse 130
Casella postale
CH-3001 Berna

welcome@hotelleriesuisse.ch
hotelleriesuisse.ch

I. Nome e sede

1 Nome

Sotto i nomi Schweizer Hotelier-Verein (SHV) (Société Suisse des hôteliers [SSH], Società Svizzera degli Albergatori [SSA], Uniun dals hoteliers svizzers [UHS], Swiss Hotel Association [SHA]) è costituita come persona giuridica un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. CCS. L'associazione è iscritta nel registro di commercio e costituita a durata indeterminata.

2 Sede

L'associazione ha sede a Berna.

II. Scopo dell'associazione e marchio denominativo/figurativo

3 Scopo dell'associazione

L'associazione è al servizio dell'industria alberghiera svizzera e promuove l'immagine del settore alberghiero, della ristorazione e di ulteriori offerenti turistici. L'associazione ha lo scopo della rappresentanza collettiva degli interessi dei suoi soci a livello nazionale nei confronti delle autorità, dei partner settoriali e del pubblico in generale.

L'associazione si occupa in particolare di questioni politiche, economiche, economico-aziendali, giuridiche e formative. Essa sostiene e promuove i suoi soci in ambito imprenditoriale e professionale nonché sul piano degli ideali.

4 Marchio denominativo/figurativo

L'associazione è titolare dei marchi HotellerieSuisse e Swiss Hotel Association che fungono da marchio denominativo/figurativo e sotto i quali offre i propri servizi. L'utilizzo dei marchi da parte dei soci è disciplinato dal regolamento dei contributi associativi e delle prestazioni di servizio (RCAS).

III. Compiti e collaborazione

5 Compiti principali

L'associazione s'impegna a livello nazionale per condizioni quadro ottimali nonché per la promozione dell'attrattività del settore. In particolare, ha la facoltà di stipulare contratti collettivi.

L'associazione ambisce a tutelare gli interessi del settore verso l'esterno in modo più omogeneo possibile. Al riguardo tiene conto degli interessi delle regioni nonché dei soci.

L'associazione promuove la formazione di base e continua nel settore come pure le nuove leve. A tale scopo può collaborare con organizzazioni professionali e offerenti esterni.

L'associazione sostiene i soci con i servizi previsti dalla relativa categoria di soci e conformemente al RCAS. L'associazione offre ai soci la possibilità di stipulare vantaggiose assicurazioni sociali (HOTELA).

6 Esecuzione dei compiti e collaborazione

Per adempiere al suo scopo, l'associazione è autorizzata a prendere ogni misura e delibera che appaia opportuna in proposito. Qualora fosse indicato, l'associazione può delegare compiti parzialmente o completamente a terzi.

Per adempiere al suo scopo, l'associazione collabora internamente con i soci ed esternamente con autorità, organizzazioni, associazioni e aziende interessate. Ai fini del raggiungimento dello scopo dell'associazione, la collaborazione non è limitata al territorio nazionale svizzero.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, l'associazione ha la facoltà di acquisire, elaborare e trasmettere a terzi, dati di persone fisiche e giuridiche.

7 Remunerazione delle prestazioni di servizio

L'associazione distingue tra i servizi che sono inclusi nell'appartenenza e che sono a disposizione di tutti i soci e tra servizi che vengono conteggiati individualmente.

IV. Struttura

8 In generale

L'associazione è composta dall'associazione mantello svizzera, dalle associazioni regionali e dai soci. L'associazione disciplina la collaborazione e la suddivisione dei compiti tra l'associazione mantello e le associazioni regionali mediante un apposito regolamento. Le associazioni regionali disciplinano la collaborazione con le sezioni ad esse associate nei propri statuti/a livello statutario.

V. Soci

9 Definizione delle categorie di soci

In linea di principio, l'adesione all'associazione si limita a persone fisiche e giuridiche con domicilio/sede in Svizzera.

9.1 Associazione regionale, cat. RV

I soci della categoria RV sono persone giuridiche che hanno lo scopo di organizzare in una rete, secondo principi imprenditoriali, aziende di una certa regione geografica che forniscono servizi di alloggio, di ristorazione o altre prestazioni turistiche e di sostenere i loro interessi.

Nel contesto delle disposizioni statutarie della SSA le associazioni regionali sono in linea di massima libere nella definizione della loro organizzazione. Gli statuti delle associazioni regionali non possono contrastare con quelli della SSA. Ogni associazione regionale deve garantire una politica associativa coerente e una gestione professionale della segreteria. Le associazioni regionali sono tenute a badare a una denominazione unificata da articolarsi come segue: HotellerieSuisse associazione regionale (ad es.: HotellerieSuisse Berner Oberland).

9.2 Azienda alberghiera, cat. B

I soci della categoria B sono persone giuridiche o ditte individuali che offrono alle persone un servizio di pernottamento dietro compenso. In casi eccezionali, le aziende della categoria B con sede all'estero nell'area vicina alla frontiera possono fare domanda di adesione alla SSA e presso la relativa associazione regionale.

9.3 Ristorante, cat. R

I soci della categoria R sono persone giuridiche o ditte individuali che gestiscono un'azienda di ristorazione senza alloggio o con un massimo di cinque camere.

9.4 Azienda, cat. U

I soci della categoria U sono aziende e istituzioni che non rientrano nelle categorie B o R.

9.4.1 Catering, cat. UC

I soci della categoria UC sono aziende attive nell'ambito della gastronomia collettiva e del catering.

9.4.2 Azienda turistica, cat. UT

I soci della categoria UT sono aziende attive nell'ambito degli alloggi e/o della ristorazione e/o che gestiscono impianti turistici.

9.4.3 Altre aziende, cat. UA

I soci della categoria UA sono tutte le aziende che non rientrano nelle categorie B, R, UC oppure UT.

9.5 Socio personale, cat. P

Questa categoria comprende le persone fisiche in Svizzera e all'estero.

9.5.1 Socio personale, cat. PM

Sono soci personali tutte le persone fisiche che non rientrano nelle categorie JM o EM.

9.5.2 Socio junior, cat. JM

Sono soci junior le persone fisiche fino al 30° anno di età compiuto che abbiano frequentato una scuola alberghiera svizzera (SA/SAS) oppure che abbiano seguito una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione nel settore ricettivo o del turismo (CFC/AFP). Dopo il compimento del 30° anno di età, i soci della categoria JM vengono trasferiti automaticamente alla categoria PM e il contributo associativo viene adeguato di conseguenza, a meno che il socio non disdica debitamente l'adesione.

9.5.3 Socio onorario, cat. EM

Sono soci onorari le persone fisiche che si sono distinte per il loro impegno importante a favore dell'associazione e del settore.

10 Diritti dei soci

Ogni socio ha diritto ai servizi della SSA conformemente al RCAS e alla partecipazione all'Assemblea dei/delle delegati-e. I soci delle categorie B, R e U hanno diritto di assicurarsi presso HOTELA.

11 Obblighi dei soci

Ogni socio ha l'obbligo di:
- rispettare gli statuti dell'associazione (incl. appendici), i regolamenti e le delibere degli organi competenti;
- versare i contributi associativi conformemente al RCAS;
- fornire e mettere a disposizione della segreteria e degli organi competenti dell'associazione tutte le informazioni e documentazioni che sono necessarie per l'esecuzione dei compiti dell'associazione e per la tutela degli interessi dell'associazione.

12 Classificazione e assicurazione della qualità

I soci della categoria B hanno l'obbligo di sottoporsi al controllo della qualità (audit di classificazione) e il diritto alla classificazione. A tale riguardo ci si basa sul principio dell'esercizio del diritto alla classificazione. Il mancato ricorso alla classificazione deve essere richiesto per iscritto presso la SSA.

Non sussiste alcun obbligo alla pubblicazione. In caso di rinuncia alla classificazione, la rinuncia alla pubblicazione deve avvenire in modo completo. Le linee guida di pubblicazione vanno rispettate scrupolosamente. I dettagli sono disciplinati dal regolamento per la classificazione e il marchio.

13 Interconnessione completa

Per i soci della categoria B si applica l'interconnessione completa. Ciò significa l'adesione obbligatoria presso la SSA, presso la rispettiva associazione regionale e – se previsto dagli statuti dell'associazione regionale – presso la rispettiva sezione.

Se in un'area geografica non esiste alcuna associazione regionale che aderisce alla SSA, i soci della categoria B possono diventare individualmente soci della SSA.

14 Acquisizione dello status di socio

14.1 Principio

Il Comitato esecutivo decide in merito all'ammissione di nuovi soci. I soci della categoria B vengono ammessi previa consultazione della relativa associazione regionale. Il Comitato esecutivo decide a quale categoria il nuovo socio sarà assegnato.

14.2 Associazioni regionali

Le associazioni regionali vengono ammesse dall'Assemblea dei/delle delegati-e su richiesta del Comitato esecutivo dell'associazione e dopo approvazione delle associazioni regionali della SSA già esistenti nella stessa area geografica.

14.3 Soci onorari

I soci onorari vengono ammessi dall'Assemblea dei/delle delegati-e su richiesta del Comitato esecutivo.

15 Cessazione dello status di socio

15.1 In generale

L'affiliazione si estingue in seguito a una cessazione ordinaria o straordinaria.

La cessazione dell'affiliazione alla SSA comporta
a. per i soci della categoria B, l'uscita simultanea dall'associazione regionale e, a seconda degli statuti dell'associazione regionale, anche dalla sezione.
b. per tutti i soci, si estingue il diritto di stipulare l'assicurazione HOTELA.
c. la perdita del diritto al rimborso del contributo associativo.

15.2 Cessazione ordinaria

L'affiliazione viene regolarmente disdetta,
a. mediante disdetta raccomandata e osservando un periodo di preavviso di sei mesi per la fine dell'anno civile, per i soci delle categorie B e RV. La disdetta scritta va inoltrata alla segreteria della SSA.
b. mediante disdetta a mezzo posta o per via elettronica inoltrata alla segreteria della SSA osservando un periodo di preavviso di sei mesi per la fine dell'anno civile, per tutte le altre categorie di soci.
c. con l'estinzione dell'azienda/ditta. L'estinzione va comunicata per iscritto alla segreteria SSA. La cessazione dell'appartenenza avviene con la chiusura dell'azienda.
d. dopo scioglimento in caso di soci della categoria RV. L'intento di scioglimento va obbligatoriamente comunicato alla SSA.
e. in seguito a decesso nel caso di soci della categoria P.

15.3 Cessazione straordinaria (esclusione)

Un socio può essere escluso dall'associazione per decisione del Comitato esecutivo. Per i soci della categoria B la decisione spetta al Comitato esecutivo previa consultazione dell'associazione regionale competente. In merito a un'esclusione di soci della categoria RV l'Assemblea dei/delle delegati-e decide su richiesta del Comitato esecutivo.

L'esclusione si applica se il socio:
a. non adempie ai propri obblighi nei confronti dell'associazione, in particolare non paga i contributi associativi dovuti.
b. non ha pagato i premi assicurativi e i contributi dovuti a HOTELA.
c. contravviene agli statuti, ai regolamenti e alle decisioni dell'associazione oppure lede gravemente gli interessi dell'associazione.

16 Contributi associativi

Tutti i soci sono soci individuali e, ad eccezione delle associazioni regionali e dei soci onorari, versano una quota associativa individuale. Il contributo associativo è composto da vari elementi fissi e/o variabili e da sconti (a seconda della categoria di soci). Non si riscuote alcuna quota di adesione. I dettagli relativi ai contributi associativi e ai servizi della SSA sono disciplinati dal RCAS.

Le associazioni regionali a loro volta hanno il diritto di riscuotere contributi dai loro soci o dalle loro sezioni, a patto che ciò sia previsto dagli statuti.

La segreteria della SSA ha il diritto di richiedere direttamente alle casse di compensazione competenti le masse salariali necessarie per il calcolo dei contributi associativi. HOTELA e altre casse di compensazione AVS competenti sono autorizzate a comunicare per iscritto alla SSA le masse salariali dei membri loro affiliati.

Se il calcolo del contributo associativo (livello associazione regionale o sezione) si basa sui pernottamenti annui, la SSA ha la facoltà di richiedere il numero totale dei pernottamenti su base annua direttamente presso l'Ufficio federale di statistica.

VI. Organi dell'associazione

17 In generale

Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea dei/delle delegati-e
- il Comitato esecutivo
- la Conferenza delle associazioni regionali
- la Direzione
- l'Ufficio di revisione

18 Assemblea dei delegati e delle delegate

18.1 Collocazione

L'Assemblea dei/delle delegati-e è l'organo supremo della SSA.

18.2 Partecipanti e aventi diritto di voto

Tutti i soci della SSA possono partecipare all'Assemblea dei/delle delegati-e. Hanno diritto di voto solo i soci della categoria B con sede in Svizzera che sono stati delegati dalla rispettiva associazione regionale. In qualità di delegati-e, anche i/le presidenti e gli/le amministratori-trici delle associazioni regionali hanno diritto di voto.

Prima dell'assemblea i/le delegati-e devono farsi registrare. Ciascun-a delegato-a dispone di un solo voto. Se in possesso di delega scritta firmata dal-la delegato-a assente, può inoltre fare le veci di un-a delegato-a assente.

I membri del Comitato esecutivo non possono svolgere la funzione di un-a delegato-a e nell'Assemblea dei/delle delegati-e non hanno diritto di voto.

18.3 Numero e suddivisione dei delegati e delle delegate

Il numero dei/delle delegati-e viene definito in base al numero delle unità privatizzabili (camere, stanze per gruppi oppure appartamenti) delle aziende socie e al numero dei soci della categoria B.

Le associazioni regionali hanno diritto a un-a delegato-a ogni 1000 unità privatizzabili nelle loro aziende socie, comunque almeno a un-a delegato-a. 500 e più unità privatizzabili vengono arrotondate per eccesso. Lo stesso numero di delegati-e, così come calcolato in base alle unità priva-

tizzabili, viene suddiviso proporzionalmente, secondo il numero di soci della categoria B, sulle associazioni regionali. L'esatto numero di delegati-e e la loro suddivisione sulle associazioni regionali viene determinato ogni anno il 1° gennaio.

18.4 Elezione dei delegati e delle delegate

Nel contesto dei voti assegnati loro dalla SSA, l'elezione dei/delle delegati-e spetta alle associazioni regionali. Nell'ambito dell'elezione dei/delle delegati-e, le stesse si attengono ai principi democratici riconosciuti generalmente. I nominativi dei delegati eletti/delle delegate elette vengono comunicati alla segreteria almeno otto settimane prima dell'Assemblea dei/delle delegati-e.

18.5 Convocazione

In genere, l'Assemblea dei/delle delegati-e si riunisce due volte l'anno (estate/inverno). La direzione dell'associazione delibera in merito alla convocazione di un'assemblea straordinaria dei/delle delegati-e. Un'assemblea dei/delle delegati-e straordinaria dev'essere convocata in ogni caso qualora sia richiesta da associazioni regionali che, insieme, detengono almeno un quinto dei voti dei/delle delegati-e oppure qualora sia richiesta da un quinto dei soci.

La convocazione all'Assemblea dei/delle delegati-e deve avvenire almeno quattro settimane prima della data fissata per l'assemblea indicando i punti all'ordine del giorno e allegando la necessaria documentazione.

18.6 Mozioni

Le mozioni degli organi della SSA nonché dei soci per l'inclusione nell'ordine del giorno devono essere inoltrate alla direzione dell'associazione per iscritto e motivate entro le otto settimane precedenti l'assemblea dei/delle delegati-e. In relazione agli oggetti all'ordine del giorno, durante l'assemblea dei/delle delegati-e possono essere presentate mozioni di merito risp. d'ordine.

18.7 Presidenza

L'Assemblea dei/delle delegati-e viene diretta dal-la presidente. In caso di copresidenza, i/le copresidenti stabiliscono insieme chi delle due persone presiede la riunione. In caso di un loro impedimento, la presidenza spetta al-la vicepresidente o a un altro membro del Comitato esecutivo.

18.8 Responsabilità/competenze

Di competenza dell'Assemblea dei/delle delegati-e sono in particolar modo:

- Competenze legali
  - Supremazia statutaria
  - Diritto di sorveglianza
  - Decisione su fusione, suddivisione e/o scioglimento dell'associazione
  - Diritto di revoca

- Competenze statutarie
  - Approvazione del conto annuale, previa acquisizione del rapporto dell'ufficio di revisione (visione, missione, obiettivi e assi strategici, valori)
  - Approvazione delle linee guida politiche della SSA

- Scarico alla direzione dell'associazione e all'ufficio di revisione
- Approvazione del budget
- Approvazione della strategia associativa a lungo termine
- Decisione in merito alla stipulazione e alla disdetta di contratti collettivi di lavoro
- Approvazione di norme per la classificazione alberghiera
- Approvazione di delibere, contratti e regolamenti che vincolano i soci direttamente
- Decisione in merito all'ammontare dei contributi associativi
- Trattazione delle mozioni dei soci e del Comitato esecutivo
- Elezione del-la presidente e degli ulteriori membri del Comitato esecutivo
- Elezione del-la presidente e degli ulteriori membri dell'istanza indipendente di ricorso relativa alla classificazione alberghiera
- Elezione dell'ufficio di revisione
- Nomina di una commissione di controllo
- Nomina di soci onorari
- Ammissione, esclusione e fusione dei soci della categoria RV

18.9 Modalità del processo decisionale in generale

I/le delegati-e possono esprimere i loro voti liberamente. Essi devono osservare gli statuti e le delibere della SSA. Le associazioni regionali non hanno il diritto di rilasciare mandati vincolati per le votazioni da parte dei/delle loro delegati-e.

Di norma, le votazioni avvengono pubblicamente, tramite alzata delle schede di voto. Lo scrutinio segreto può essere deciso a mozione d'ordine di un-a delegato-a o di un membro del Comitato esecutivo accolta da un quinto dei/delle delegati-e presenti e dei/delle delegati-e rappresentati.

Le stesse disposizioni valgono anche per le elezioni. Le elezioni possono svolgersi anche utilizzando urne e schede elettorali.

Ove è richiesta la maggioranza dei voti validamente espressi, le schede bianche e quelle nulle non vengono conteggiate per l'accertamento dei voti validi. Lo stesso vale per la determinazione della maggioranza di due terzi.

Per l'esercizio del diritto di voto ed elettorale si possono utilizzare mezzi elettronici.

18.10 Votazioni

In merito agli affari si decide, per principio, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La revisione degli statuti nonché la votazione sul RCAS necessitano della maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi. Le votazioni assembleari relative a fusione/liquidazione sono disciplinate separatamente.

18.11 Elezioni

La procedura per la ricerca di candidate-i è disciplinata da un apposito regolamento.

In una prima fase, d'intesa con le associazioni regionali la direzione dell'associazione svolge la procedura di ricerca di candidate-i. I nominativi dei candidati e delle candidate disponibili per l'elezione vengono resi noti con l'invito all'Assemblea dei/delle delegati-e. Le schede con altri nomina-

tivi non sono valide e non vengono considerate ai fini dello scrutinio. L'accumulo è escluso.

È eletto al primo scrutinio chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ove ottengano la maggioranza assoluta più candidate-i di quante-i siano da eleggere, saranno eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.

Qualora al primo scrutinio non vengano occupati tutti i seggi, si svolgeranno ulteriori votazioni finché un-a candidato-a sarà eletto con maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Al termine di ogni scrutinio sarà eliminato dallo scrutinio successivo il/la candidato-a che ha ottenuto meno voti.

19 Commissione di controllo

In casi straordinari, l'Assemblea dei/delle delegati-e può istituire una commissione di controllo per la verifica di affari particolari e importanti. Tale commissione elabora un rapporto di controllo all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati-e. Il mandato della commissione di controllo si conclude con la trattazione dell'affare in seno all'Assemblea dei/delle delegati-e.

La mozione dell'istituzione di una commissione di controllo può essere inoltrata da ogni delegato-a dell'Assemblea dei/delle delegati-e. La commissione di controllo viene istituita se la mozione è accolta dalla maggioranza dei/delle delegati-e.

Di regola, la commissione di controllo è composta da tre membri. Un membro della commissione di controllo non può essere allo stesso tempo membro del Comitato esecutivo. I membri della commissione di controllo vengono eletti dall'Assemblea dei/delle delegati-e.

20 Istanza indipendente di ricorso relativa alla classificazione alberghiera

Su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea dei/delle delegati-e elegge il/la presidente e gli altri due membri dell'istanza indipendente di ricorso relativa alla classificazione alberghiera (URI) per una durata in carica di tre anni. Sono ammesse due rielezioni.

I membri dell'URI non possono essere allo stesso tempo membri del Comitato esecutivo, collaboratori della SSA oppure membri di altri comitati coinvolti nella definizione o applicazione delle norme. La decisione dell'URI può essere deferita a un tribunale ordinario.

21 Comitato esecutivo

21.1 Collocazione

Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo strategico della SSA.

21.2 Elezione, durata in carica

Il/la presidente e gli altri membri del Comitato esecutivo devono essere soci della SSA e sono eletti dall'Assemblea dei/delle delegati-e per una durata in carica di tre anni. L'Assemblea dei/delle delegati-e può eleggere al posto di un-a presidente due copresidenti con pari diritti.

Di norma, l'entrata in carica è fissata per l'inizio dell'anno civile. Sono ammesse due rielezioni. La rielezione avviene prima di un'eventuale elezione suppletiva dei candidati. La durata del mandato dei giovani albergatori e albergatrici è limitata a tre anni. Non è ammessa la rielezione.

Ai fini della presidenza, gli eventuali periodi in carica trascorsi come membro del Comitato esecutivo non vengono considerati. I membri della presidenza non possono detenere allo stesso tempo la carica di membro del comitato direttivo o di amministratore-trice di un'associazione regionale. Ugualmente, i membri del comitato direttivo o l'amministratore-trice di un'associazione regionale, non può essere al contempo membro del Comitato esecutivo della SSA. I membri che si dimettono dal Comitato esecutivo rimettono i mandati che, nella loro funzione, svolgono presso altre organizzazioni al momento della loro uscita.

21.3 Composizione/costituzione

Il Comitato esecutivo è costituito da un minimo di sette a un massimo di nove membri. Un membro del Comitato esecutivo è un-a giovane albergatore-trice che al momento dell'elezione ha meno di 35 anni, e un altro membro è un-a rappresentante di un albergo che appartiene a un marchio o del settore paralberghiero.

Il Comitato esecutivo si autocostituisce, fatta eccezione per l'elezione della presidenza. Nel caso di una copresidenza, i/le due copresidenti sono rappresentati-e nel Comitato esecutivo con un voto ciascuno-a. Inoltre, decidono di volta in volta chi dei due presiede la riunione.

21.4 Compiti

Il Comitato esecutivo svolge tutti i compiti della SSA non affidati per legge o per statuto ad altro organo dell'associazione stessa. In particolare è responsabile per le seguenti attività:

- Conduzione dell'associazione, in particolare mediante lo sviluppo della politica e della strategia dell'associazione
- Adozione della visione, della missione nonché degli obiettivi strategici e degli assi della SSA all'attenzione della Conferenza delle associazioni regionali
- Adozione dei valori aziendali all'attenzione della Conferenza delle associazioni regionali
- Adozione delle linee guida politiche all'attenzione della Conferenza delle associazioni regionali
- Approvazione degli obiettivi imprenditoriali e dei mezzi necessari al loro raggiungimento
- Adozione del bilancio preventivo e del conto annuale all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati-e
- Approvazione di progetti strategici
- Approvazione del regolamento organizzativo e di direzione
- Adozione del regolamento concernente la collaborazione SSA con le associazioni regionali all'attenzione della Conferenza delle associazioni regionali
- Convocazione dell'Assemblea dei/delle delegati-e
- Stesura del rapporto di gestione nonché preparazione e svolgimento dell'Assemblea dei/delle delegati-e come pure attuazione delle relative delibere
- Garanzia di un sistema di controllo interno e di un management dei rischi adeguati all'associazione
- Istituzione di commissioni tecniche ed elezione dei loro membri

- Nomina e revoca del/la direttore-trice
- Sorveglianza suprema sul-la direttore-trice, segnatamente in merito all'osservanza di leggi, statuti, regolamenti e direttive
- Ammissione ed esclusione di soci
- Mozione all'Assemblea dei/delle delegati-e per la nomina di soci onorari
- Mozione all'Assemblea dei/delle delegati-e per l'ammissione, l'esclusione e la fusione dei soci della categoria RV
- Elezione di rappresentanti della SSA nelle istituzioni sociali di HOTELA e nei comitati interni ed esterni

21.5 Convocazione e delibera

Il Comitato esecutivo si riunisce con la frequenza richiesta dall'esercizio dell'attività. I membri del Comitato esecutivo vengono convocati almeno sette giorni prima dell'assemblea.

Il Comitato esecutivo è atto a deliberare quando sono presenti almeno metà dei membri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il voto della presidenza è decisivo. In caso di copresidenza, il voto decisivo spetta alla persona che presiede la riunione.

Le delibere possono essere prese anche per mezzo di circolare, teleconferenza o videoconferenza.

21.6 Comitati

Ai fini di una suddivisione efficiente e funzionale dei lavori, il Comitato esecutivo può costituire al suo interno comitati permanenti. I comitati hanno il compito di preparare determinati affari materiali o personali all'attenzione del Comitato esecutivo e, se del caso, presentare mozioni. I comitati sono costituiti esclusivamente da membri del Comitato esecutivo e si autocostituiscono. La responsabilità gene-rale per i compiti affidati ai comitati compete al Comitato esecutivo.

21.7 Commissioni tecniche

Il Comitato esecutivo può istituire delle commissioni tecniche per materie specifiche. Alle commissioni tecniche possono essere affidati i seguenti compiti:
- «Think tank» quale funzione consultiva degli organi
- Preparazione di determinati affari materiali o personali all'attenzione del Comitato esecutivo e, se del caso, presentazione di mozioni
- Attuazione operativa di determinati compiti chiaramente definiti

La responsabilità generale per i compiti affidati alle commissioni tecniche compete al Comitato esecutivo.

22 Conferenza delle associazioni regionali

22.1 Collocazione

Con la Conferenza delle associazioni regionali, l'associazione dispone di un organo che funge da anello di congiunzione tra l'associazione nazionale e le associazioni regionali.

22.2 Composizione/costituzione

Fanno parte d'ufficio della Conferenza delle associazioni regionali:
- I/le presidenti delle associazioni regionali
- I membri del Comitato esecutivo della SSA

Il/la presidente del Comitato esecutivo e, in caso di suo impedimento, il/la vicepresidente della SSA presiede e in qualità di rappresentante della SSA dispone di un voto. In caso di copresidenza, i/le copresidenti stabiliscono chi dei due presiede la riunione. I/le copresidenti della SSA dispongono insieme di un solo voto nelle riunioni della Conferenza delle associazioni regionali, salvo diversamente disposto in merito agli oggetti menzionati qui di seguito. Gli altri membri del Comitato esecutivo partecipano alle riunioni della Conferenza delle associazioni regionali senza diritto di voto, con riserva di regolamentazione diversa per le questioni espressamente menzionate qui di seguito. Le associazioni regionali sono rappresentate dai/dalle loro presidenti e, in loro assenza, da un membro del loro comitato. Ogni associazione regionale riceve un voto.

Il/la direttore-trice della SSA partecipa alle riunioni della Conferenza delle associazioni regionali senza disporre di diritto di voto. I membri della direzione della SSA possono partecipare alle riunioni in funzione delle necessità. Non hanno diritto di voto.

22.3 Compiti

La Conferenza delle associazioni regionali è competente in particolare per le seguenti attività:
- Adozione dei valori all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati-e
- Adozione delle linee guida politiche all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati-e
- Adozione della visione, della missione nonché degli obiettivi strategici e degli assi della SSA all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati-e
- Approvazione della presa di posizione per le votazioni federali
- Approvazione del regolamento concernente la collaborazione della SSA con le associazioni regionali
- Approvazione del regolamento per le elezioni
- Approvazione del regolamento dell'indennità per il Comitato esecutivo

22.4 Convocazione e delibera

La Conferenza delle associazioni regionali viene convocata dal Comitato esecutivo a seconda delle necessità, ma si riunisce almeno due volte all'anno. La convocazione avviene con almeno due settimane di anticipo.

La Conferenza delle associazioni regionali può deliberare se sono presenti più della metà dei/delle rappresentanti delle associazioni regionali e almeno un membro della presidenza, rispettivamente della copresidenza o della vicepresidenza del Comitato esecutivo della SSA, salvo diversamente disposto in merito agli oggetti espressamente menzionati di seguito.

Ogni associazione regionale riceve un voto. Anche la SSA riceve un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta ai membri della presidenza o della vicepresidenza del Comitato esecutivo della SSA. In caso di copresidenza, è preponderante il voto della persona che presiede la riunione. Le delibere possono essere prese anche per mezzo di circolare, teleconferenza o videoconferenza.

La presa di posizione per le votazioni federali richiede la presenza di più della metà dei membri del Comitato esecutivo della SSA e di più della metà dei/delle rappresentanti delle associazioni regionali. Per la presa di posizione per le votazioni federali, sia i/le rappresentanti delle associazioni regionali che i membri del Comitato esecutivo della SSA dispongono di un voto ciascuno. In caso di copresidenza, i/le copresidenti della SSA dispongono di un voto ciascuno.

Spetta unicamente ai/alle rappresentanti delle associazioni regionali decidere sull'approvazione del regolamento d'indennità per il Comitato esecutivo.

23 Direzione

23.1 In generale

Alla direzione spetta la gestione operativa della SSA. I compiti, le competenze e le responsabilità della direzione vengono disciplinati dal regolamento di gestione. Il regolamento di gestione viene approvato dal Comitato esecutivo su richiesta del direttore.

23.2 Conferenza degli amministratori e delle amministratrici

23.2.1 Collocazione

La Conferenza degli/delle amministratori-trici è l'anello di congiunzione tra la sede amministrativa nazionale e le sedi amministrative regionali e si compone come segue:
- Direttori e direttrici delle associazioni regionali
- Direzione della SSA
- Personale della SSA con conoscenze specialistiche corrispondenti

23.2.2 Compiti

La Conferenza degli/delle amministratori-trici, congiuntamente alla direzione della SSA, svolge in particolare, i seguenti compiti:
- Attuazione di progetti e misure derivanti dal contratto base di prestazioni
- Partecipazione all'elaborazione dei temi nel settore di competenza della Conferenza delle associazioni regionali

23.2.3 Convocazione

La Conferenza degli/delle amministratori-trici viene convocata in funzione delle necessità dal-la direttore-trice della SSA, ma si riunisce almeno due volte all'anno. In caso di impedimento, i/le direttori-trici delle associazioni regionali possono farsi rappresentare dai/dalle collaboratori-trici della sede regionale. Non è ammessa altra sostituzione.

24 Ufficio di revisione

Quale ufficio di revisione della SSA viene nominata una società fiduciaria. L'ufficio di revisione verifica la contabilità e redige all'attenzione dell'Assemblea dei/delle delegati-e un rapporto annuale sui risultati dei controlli effettuati da detta fiduciaria.

La durata in carica è di un anno. La rielezione è ammessa.

VII. Disposizioni generali

25 Finanze

La SSA si finanzia per mezzo di:
- contributi associativi
- liberalità di terzi
- ricavi da prestazioni
- compensi e contributi pubblici

26 Responsabilità

Per i debiti della SSA garantisce esclusivamente il patrimonio dell'associazione. I soci garantiscono soltanto per l'importo dei contributi associativi fissati dall'Assemblea dei/delle delegati-e; non sussiste alcun obbligo di versamento supplementare.

27 Liquidazione/fusione

La liquidazione della SSA o la fusione con altra associazione o organizzazione può essere deliberata in un'assemblea dei/delle delegati-e straordinaria (assemblea per la liquidazione/fusione) tenuta appositamente per tale delibera.

L'assemblea per la liquidazione/fusione avrà come oggetto esclusivamente la liquidazione/fusione della SSA. L'assemblea di liquidazione si pronuncia sull'utilizzo, corrispondente allo scopo associativo, di un'eventuale eccedenza derivante dalla liquidazione.

L'assemblea per la liquidazione o fusione è atta a deliberare ove sia presente personalmente almeno la metà dei/delle delegati-e. La delibera sulla liquidazione della SSA, o la sua fusione con altra organizzazione, necessita della maggioranza di tre quarti dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Qualora l'assemblea per la liquidazione non sia in grado di deliberare per mancanza di presenze sufficienti, verrà convocata una seconda assemblea. Tra la prima e la seconda assemblea devono intercorrere almeno tre mesi. La seconda assemblea di liquidazione è atta a deliberare indipendentemente dal numero dei presenti; anche in occasione della seconda assemblea la decisione di liquidazione necessita della maggioranza di tre quarti dei voti dei presenti e dei rappresentati.

28 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati il 29 novembre 2024 dall'Assemblea dei/delle delegati-e. Essi sostituiscono gli statuti del 1° luglio 2023 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.